Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DELL'8 OTTOBRE 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 228 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel 1° semestre 1983.

(5216)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DELL'8 OTTOBRE 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1983, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5605)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 5 ottobre 1983

Il quinto comma dell'art. 14 del regolamento è sostituito dal seguente:

5. — Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci senatori, purché formati da almeno cinque senatori, quando rappresentano partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno tre regioni.

(5622)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. 534.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia internazionale;
storia del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. 535.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

storia economica contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. 536.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 168, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 537.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

psicologia sociale;
fisiopatologia endocrina;
oncologia chirurgica;
tecnica e diagnostica delle autopsie;
terapia intensiva;
farmacologia molecolare;
neuropsicologia clinica;
farmacologia endocrina;
clinica delle malattie tropicali ed infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 538.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

parassitologia medica;
rieducazione funzionale e riabilitazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **539**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

riabilitazione neurologica;
neurochirurgia infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 131

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con decreto n. 966 del 22 giugno 1983, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinchè provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 9 e 16 luglio 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio 1983.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento n. 1194 del 20 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta* che, in data 9 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione 1983.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 16 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) e sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5524)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Macherio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Macherio (Milano), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prefissi dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 4 luglio 1983, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 13 luglio 1983, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 65881/1 del 26 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta* che convocava nuovamente il consiglio comunale per il giorno 4 agosto 1983.

Risultata anche tale seduta infruttuosa, il commissario *ad acta*, con atto n. 2 del 5 agosto 1982, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magherio (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Ruffo.

Roma, addì 16 ottobre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Macherio (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macherio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5523)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Reggio Calabria, al quale la legge assegna cinquanta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 36993 del 20 giugno 1983, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a

provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla data di convocazione del consiglio stesso, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebba dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute del 16, 22 e 29 agosto 1983 e successivamente dei giorni 1, 3, 4, 5 e 6 settembre 1983, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 55143 del 19 agosto 1983, nominava un commissario *ad acta* che, con atto del 29 agosto 1983, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Diaz.

Roma, addì 16 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Reggio Calabria non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Diaz è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5521)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 settembre 1983.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile di Monfalcone.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale civile di Monfalcone in data 17 luglio 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 luglio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Monfalcone è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, debbono essere eseguite nei due locali di cui dispone l'ospedale stesso.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite nelle sale operatorie ubicate presso la divisione oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto, debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Stagni prof. Severino, primario della divisione oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone;

Vita dott. Gaetano, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 2 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: DEGAN

(5580)

DECRETO 26 settembre 1983.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia in data 30 gennaio 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 25 marzo 1982;

Sentito il parere espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate nelle divisioni prima e seconda di chirurgia generale dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, dai seguenti sanitari della terza divisione chirurgica del presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona », già autorizzati con decreto ministeriale 6 marzo 1978:

Ancona prof. Giusto, aiuto f.f. di primario della terza divisione chirurgica degli « Istituti ospitalieri di Verona »;

Tonini prof. Carlo, aiuto presso la terza divisione chirurgica degli « Istituti ospitalieri di Verona »;

Muolo dott. Angelo, aiuto presso la terza divisione chirurgica degli « Istituti ospitalieri di Verona »;

Galvani dott. Ettore, assistente presso la terza divisione chirurgica degli « Istituti ospitalieri di Verona »;

Galante dott. Otello, assistente presso la terza divisione chirurgica degli « Istituti ospitalieri di Verona »;

Dean dott. Paolo, assistente presso la terza divisione chirurgica degli « Istituti ospitalieri di Verona ».

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: DEGAN

(5581)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 ottobre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto l'accordo, parafato a Bruxelles il 13 luglio 1983, tra la C.E.E. ed il Perù per una limitazione quantitativa delle importazioni in Italia dei prodotti tessili della categoria 4 originari del Perù;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto e simili, a maglia non elastica nè gommata (v.d. 60.04 cod. stat. da 190 a 260; 410; 500; 580; 710; 790; 890), originarie del Perù è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200, dell'8 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e le autorizzazioni automatiche rilasciate in data anteriore alla predetta data.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(5612)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 706803/66-AU-32 in data 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1983, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 117, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1983, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 23 febbraio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 709323/66-AU-32 in data 9 maggio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 23 febbraio 1983, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° marzo 1983 - rimborsabili il 1° marzo 1987 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 292

(5451)

DECRETO 5 ottobre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983 che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli serie R (L. 5.000.000.000), S (L. 10.000.000.000) e T (L. 50.000.000.000);

Decreta:

Per il giorno 14 ottobre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1983
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 82

(5624)

DECRETO 5 ottobre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983 che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli serie R (L. 5.000.000.000), S (L. 10.000.000.000) e T (L. 50.000.000.000);

Decreta:

Per il giorno 14 ottobre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento e stabilito in L. 84,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1983
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 83

(5625)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° ottobre 1983.

Piano di riparto, tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, del quantitativo di mele ammesso alla distillazione agevolata di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed in particolare l'art. 9;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 152, portante norme per la distillazione agevolata di mele della produzione 1982, in particolare l'art. 1, secondo comma, e l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 luglio 1983, con il quale sono stati emanati norme e criteri per l'attuazione della legge n. 152 sopra richiamata;

Considerata la necessità di procedere, ai sensi delle disposizioni considerate, al piano di riparto, tra le organizzazioni di produttori agricoli richiedenti, del quantitativo di prodotto ammesso ai benefici di che trattasi, contenuto in 2.500.000 quintali;

Viste le domande delle associazioni riconosciute di produttori agricoli, come tali iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, presentate, nei termini voluti, al fine di fruire dei benefici in questione;

Sentito il parere delle regioni;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi delle disposizioni riportate in narrativa il beneficio della legge 2 maggio 1983, n. 152, viene limitato per ogni singola organizzazione di produttori riconosciuta, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DEI QUANTITATIVI DI MELE DEL RACCOLTO 1982 AMMESSI AL BENEFICIO DI CUI ALLA LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 152.

Associazioni	Quintali
1) Associazione tra produttori ortofrutticoli - E.S.O. - Bolzano	298.942,24
2) Consorzio interprovinciale ortofrutta delta - C.I.O.D. - Ferrara	200.118,35
3) Consorzio fruttadoro di Romagna - Pievesestina - Cesena	23.049,25
4) Associazione produttori ortofrutticoli Medio Adige - Castelbaldo	12.541,62
5) Associazione frutticoltori estense - A.F.E. - Ferrara	13.327,00
6) Associazione produttori ortofrutticoli APOS Serenissima - Chioggia (Venezia)	13.524,65
7) Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole CON.E.C.OR. - Bologna	139.499,95

Associazioni	Quintali
8) Associazione Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA - Trento .	152.811,06
9) Cooperativa ortofrutticola polesana - COP - Lendinara	2.012,50
10) Consorzio cooperative ortofrutticole Alto Adige - Bolzano .	469.168,34
11) Consorzio ortofrutticolo valtellinese - Ponte in Valtellina	17.669,95
12) Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province lombarde - Milano .	9.548,84
13) Produttori ortofrutticoli associati P.O.A. Trento	68.859,95
14) Associazione economica produttori ortofrutticoli Veneto medio orientale - San Donà di Piave (Venezia)	7.637,40
15) Associazione produttori ortofrutticoli piemontesi « Piemonte Asprofrut » Cuneo .	76.632,30
16) Consorzio ortofrutticolo ravennate - C.O.R. - Ravenna .	33.841,50
17) Associazione produttori ortofrutticoli IV zona - Verona	198.831,86
18) Associazione emiliano-romagnola tra produttori ortofrutticoli - A.E.R.P.O. - Bologna	178.690,95
19) Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O. - Cesena	5.110,10
20) Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli - A.I.P.O. - Bologna .	69.914,90
21) Associazione regionale produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige - A.R.P.O. - Bolzano	11.896,25
22) Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli A.P.R.O. - Ravenna	11.960,90
Totale .	2.015.589,86

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(5583)

DECRETO 4 ottobre 1983.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1983.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerato lo sfavorevole andamento climatico della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato, per la corrente campagna vendemmiale, l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (cuvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 358/79.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5628)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 agosto 1983.

Integrazione al decreto ministeriale 11 luglio 1983, concernente l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Visto il proprio decreto n. 401 dell'11 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1983, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1983, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile;

Considerato di dover integrare il disposto dell'art. 1 del sopraindicato decreto, specificando la durata temporale dello svolgimento delle elezioni, e di dover indicare il capitolo di imputazione della spesa relativa;

Decreta:

Ad integrazione di quanto disposto nell'art. 1 del decreto ministeriale dell'11 luglio 1983, n. 401, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile sono indette per il giorno 20 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 21.

La spesa relativa graverà sul cap. 1118 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1983

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1983
Registro n. 10 *Marina mercantile, foglio n.* 257

(5614)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1983, n. 540.

Modificazioni allo statuto del Club alpino italiano, in Milano.

N. **540.** Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 7, 8, 9, 14, 28 e 29 dello statuto del Club alpino italiano - C.A.I., in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 479.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1983
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 324

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano
(Manifestazione del 25 settembre 1983)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 25 settembre 1983 ed esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel «Gran premio Merano» svoltosi il 25 settembre 1983 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AL n. 74981:
lire 500 milioni abbinato al cavallo Guidsun;

2) Biglietto serie AO n. 05870:
lire 250 milioni abbinato al cavallo Tabariyya;

3) Biglietto serie F n. 53312:
lire 150 milioni abbinato al cavallo Jet Moon.

B) Premi di seconda categoria di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n. 19018	10)	Bigl. serie	V	n. 11648
2)	» »	B	» 08186	11)	» »	Z	» 84337
3)	» »	B	» 54068	12)	» »	AA	» 02545
4)	» »	E	» 25453	13)	» »	AA	» 60385
5)	» »	L	» 79115	14)	» »	AB	» 31591
6)	» »	M	» 82220	15)	» »	AF	» 80495
7)	» »	C	» 20304	16)	» »	AI	» 86410
8)	» »	O	» 31961	17)	» »	AL	» 11050
9)	» »	Q	» 21883	18)	» »	AO	» 15681

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n. 27741	21)	Bigl. serie	Z	n. 16275
2)	» »	A	» 34547	22)	» »	Z	» 72570
3)	» »	A	» 59138	23)	» »	AB	» 23905
4)	» »	A	» 85019	24)	» »	AC	» 25034
5)	» »	B	» 61951	25)	» »	AC	» 78339
6)	» »	B	» 88190	26)	» »	AD	» 01476
7)	» »	D	» 25954	27)	» »	AE	» 13152
8)	» »	E	» 20775	28)	» »	AC	» 80218
9)	» »	F	» 54896	29)	» »	AL	» 11977
10)	» »	G	» 00683	30)	» »	AL	» 34554
11)	» »	G	» 31752	31)	» »	AM	» 53444
12)	» »	G	» 35183	32)	» »	AM	» 79248
13)	» »	I	» 18918	33)	» »	AN	» 09954
14)	» »	L	» 12603	34)	» »	AN	» 40152
15)	» »	O	» 42594	35)	» »	AO	» 78045
16)	» »	P	» 58112	36)	» »	AP	» 43763
17)	» »	T	» 90707	37)	» »	AR	» 66550
18)	» »	U	» 06025	38)	» »	AS	» 13207
19)	» »	V	» 20009	39)	» »	AU	» 22182
20)	» »	Z	» 02384	40)	» »	AV	» 01877

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AL n. 74981 L. 5.000.000;

2) Biglietto serie AO n. 05870 L. 2.500.000;

3) Biglietto serie F n. 53312 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 18 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(5586)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'impresa Capone Domenico, in Turi

Con decreto ministeriale 24 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 28.204.000, dovuto dall'impresa Capone Domenico è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5548)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dai signori Alessandro e Giorgio Francini e dalla S.n.c. Fratelli Francini, in Monsummano Terme.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 14.035.000, dovuto dai signori Alessandro e Giorgio Francini e dalla S.n.c. F.lli Francini, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pistoia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5549)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Calzificio Fratelli Piadena, in Goito

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 70.779.000, dovuto dalla S.r.l. Calzificio Fratelli Piadena, in Goito (Mantova), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Mantova è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5468)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.271.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 1.365.063.960 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Cook-O-Matic. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale del 16 *settembre* 1983, *n.* 2159

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento: alluvioni dei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio 1983 nel territorio dei comuni di: Vermiglio, Ossana, Pellizzano, Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malé, Terzolas, Caldes, Cavizzana, Peio, Rabbi, Nanno, Livo, Cles, Romallo, Cagno, Sanzeno, Pergine, Trento e Civezzano.

Decreto ministeriale del 16 *settembre* 1983, *n.* 2165

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano: piogge insistenti del periodo dal 21 maggio 1983 al 24 maggio 1983 nel territorio dei comuni di: Castelbello Ciardes, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre e Ultimo.

Decreto ministeriale del 16 *settembre* 1983, *n.* 2162

REGIONE LOMBARDIA

Brescia: violente o torrenziali piogge dal 18 al 25 maggio 1983 nel territorio dei comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Sondrio: violente e torrenziali piogge dal 18 al 25 maggio 1983 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale del 16 *settembre* 1983, *n.* 2160

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ad integrazione dei decreti ministeriali 23 novembre 1982, n. 2314, 2 novembre 1982, n. 2361 e 22 marzo 1983, n. 289, il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti a carattere torrenziale dell'8 e 9 novembre 1982 viene esteso anche al comune appresso indicato:

Parma: piogge persistenti a carattere torrenziale dell'8 e 9 novembre 1982 in varie località del territorio del comune di Roccabianca.

Decreto ministeriale del 16 *settembre* 1983, *n.* 2163

REGIONE CALABRIA

Catanzaro: siccità verificatasi nel periodo primavera-estate 1983 nel territorio dei comuni di: Melissa, Carfizzi, S. Nicola Alto, Pallagorio, Verzino, Castelsilano, Savelli, Ciro Marina, Crucoli, Cirò, Umbriatico, Andali, Belcastro, Petronà, Botricello, Cerva, Marcedusa, Roccabernarda, Mesoraca, Petilia Policastro, Cutro, Scandale, Rocca di Neto, Caccuri, Crotone, S. Mauro Marchesato, Santa Severina, Belvedere Spinello, Cerenzia, Casabona, Cotronei, Strongoli, Isola Capo Rizzuto, Croponi, Soveria Simeri, Simeri Crichi, Sellia S., Sellia M., Sersale, Magisano, Zagarise, Albi, Taverna, Catanzaro, Borgia, Squillace, Staletti, Girifalco, Vallefiorita, Amaroni, Palermiti, Cenadi, Caraffa, San Floro, Montauro, Montepaone, Petrizzi, Gagliato, Argusto, Casperina, Soverato, S. Vito, Centrache, Olivadi, Davoli, Satriano, S. Sostene, Isca Ionio, S. Andrea Ionio, Badolato, S. Caterina, Guardavalle, Sorbo S. Basile, Chiaravalle C., Torre Ruggiero, Serra S. Bruno, Fabrizia, Nardodipace, Mongiana, Simbario, Broganturo, Spadola, Cardinale.

Cosenza: comuni di Albidona, Nocara, Oriolo C., Castroregio, Rocca Imperiale, Cassano Jonio, Roseto Capo Spulico, Villapiana, Amendolara, Trebisacce, Francavilla M., Cerchiara di Calabria, Alessandria del Carretto, Montegiordano, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Canna, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Corigliano Calabro, Rossano, Crosia, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli, Terravecchia, Cariati, Caloveto, Cropalati, Paludi.

Reggio Calabria: comuni di Africo, Agnana, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzza, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Melito Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, Samo, Sant'Agata del Bianco, S. Ilario Jonio, San Lorenzo, San Luca, San Giovanni Gerace, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

Decreto ministeriale del 16 *settembre* 1983, *n.* 2161

REGIONE SICILIA

Nel decreto ministeriale del 26 maggio 1983, n. 610, per la provincia di Ragusa vengono apportate le seguenti rettifiche:

Ragusa: trombe d'aria, anziché grandinata del 22 ottobre 1982 in varie località del territorio del comune di S. Croce Camerina; trombe d'aria, anziché grandinata del 22 ottobre 1982 in varie località del territorio del comune di Ragusa.

Le regioni, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5414)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di settembre 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1983 rispetto a settembre 1982 risulta pari a più 13,6 (tredicivirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1983 rispetto a settembre 1981 risulta pari a più 33,1 (trentatrevirgolauno).

(5642)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, agli operai dello Stato compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, ed in particolare l'art. 30, concernente il conferimento di una riserva di posti nei pubblici concorsi a posti di operaio in prova ai volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1980, n. 668, che sostituisce la tabella 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della tipografia riservata, come modificata dal decreto interministeriale 10 febbraio 1971, n. 5388, nonché, successivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Atteso che sono stati accantonati i posti da riservare agli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri:

due posti operaio specializzato « Monotipista tastierista M »;
due posti operaio specializzato « Tipografo compositore S »;
un posto operaio specializzato « Tipografo impressore S »;
due posti operaio specializzato « Fotoincisore S »;
un posto operaio specializzato « Legatore di libri S »;
tre posti operaio qualificato « Tipografo compositore OP »;
quattro posti operaio qualificato « Litografo incisore OP »;
quattro posti operaio qualificato « Litografo stampatore OP »;
un posto operaio qualificato « Tipografo impressore OP ».

Uno dei posti del concorso a tre posti di operai qualificato « Tipografo compositore OP » è riservato, ai sensi dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, citata nelle premesse, ai volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Il posto riservato, non utilizzato a favore degli aventi diritto, sarà conferito ad un idoneo.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, numero 1220;

3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;

5) licenza di scuola elementare.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Sono ammessi ai concorsi anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbia riportato condanne penali anche all'estero o se sia sottoposto a procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio posseduto, di cui al punto 5) dell'art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) a quale dei concorsi intenda partecipare. E' ammessa la partecipazione ad un solo concorso. L'aspirante che intenda concorrere per il mestiere di tipografo compositore dovrà specificare per quale categoria (qualificato o specializzato);

9) di essere pronto a riqualificarsi qualora la tipografia dovesse adottare la fotocomposizione.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si tiene conto delle domande incomplete o irregolari.

Art. 4.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato al precedente art. 1 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata da determinarsi a giudizio della commissione che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici ventesimi.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato e dal direttore della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero con qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri indicati al precedente art. 1.

Art. 6.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta legale, provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove stesse sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 1° *dicembre* 1983. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano ricevuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente articolo 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1983.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva con proprio decreto le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei.

Dette graduatorie vengono formate, ciascuna per categoria e qualifica professionale, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta legale; i concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale; se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico in carta legale da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare; il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o da medico condotto del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare;

d) il certificato medico.

Art. 11.

Il Ministro degli affari esteri con proprio decreto dichiara, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, i vincitori dei concorsi per ciascun mestiere e approva le graduatorie dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, con decreto del Ministro degli affari esteri, sono nominati operai specializzati od operai qualificati in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico

e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Al termine del periodo di prova, della durata di sei mesi, in caso di esito positivo, gli operai sono nominati in ruolo.
L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1983
Registro n. 13 Esteri, foglio n. 215

(5559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di automazione degli impianti della facoltà di ingegneria per un posto.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 1° febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - Roma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 10 gennaio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - Roma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 14 gennaio 1984 presso i locali dell'istituto di clinica chirurgica II del Policlinico Umberto I, viale del Policlinico - Roma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 18 gennaio 1984 presso i locali dell'istituto di clinica chirurgica del Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di architettura e composizione architettonica della facoltà di ingegneria per un posto.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 28 gennaio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di storia romana della facoltà di lettere e filosofia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 20 gennaio 1984 preso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di scienza dei metalli della facoltà di ingegneria per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 15 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di sanità pubblica per sette posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 30 gennaio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di medicina interna per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 2 gennaio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di chirurgia per sei posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 7 gennaio 1984 presso i locali dell'istituto di clinica chirurgica II del policlinico Umberto I, viale del Policlinico (Roma).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche per sette posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 16 gennaio 1984 presso i locali dell'istituto di patologia generale del policlinico Umberto I, viale Regina Elena (Roma).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di disegno della facoltà di ingegneria per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 18 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di scienze delle costruzioni della facoltà di ingegneria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 6 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di fisica II della facoltà di ingegneria per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 3 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di chimica della facoltà di ingegneria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 13 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di campi elettromagnetici e circuiti della facoltà di ingegneria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 8 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di architettura tecnica della facoltà di ingegneria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale non docente, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo alle ore 9 del giorno 10 febbraio 1984 presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

(5533)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Urbino, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Urbino.

(5534)

Diario delle prove d'esame del concorso a dodici posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Trieste

Le prove d'esame del concorso pubblico a dodici posti di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Trieste, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 167 del 20 giugno 1983, alla pag. 4861, avranno luogo presso l'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, secondo il seguente calendario:

Prova scritta: il giorno 2 novembre 1983, ore 8,30.

Prova pratica di dattilografia:

A) 3 novembre 1983, ore 8,30 per i candidati dalla lettera A alla lettera M compresa;

B) 4 novembre 1983, ore 8,30 per i candidati dalla lettera N alla lettera Z compresa.

(5645)

CONSIGLIO DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di consigliere di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di consigliere di Stato, bandito con decreto del presidente del Consiglio di Stato 14 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983, avranno luogo nei giorni 14, 15, 16, 18 e 19 novembre 1983, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consiglio di Stato sita in piazza Capo di Ferro, 13, Roma.

(5655)

POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia vascolare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(396/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1983, n. 29.

Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la determinazione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste in armonia con i principi stabiliti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 2.

Obiettivi dei piani comunali

Nella determinazione dei piani di localizzazione di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, i comuni, al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, devono perseguire i seguenti obiettivi:

l'adeguamento del numero delle rivendite e l'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita;

il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;

un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso per gli utenti.

Art. 3.

Piani di localizzazione

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a predisporre un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste che indichi, nell'ambito del proprio territorio, le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti.

Il piano è assunto previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonchè delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Al fine della predisposizione del piano di localizzazione i comuni devono:

a) procedere all'accertamento dei punti di vendita esistenti sul territorio comunale distinguendo tra esercizi esclusivi e promiscui e fra le diverse zone.

Per la suddivisione del territorio comunale in zone può ritenersi valida la zonizzazione di cui al piano commerciale vigente o comunque una zonizzazione che tenga conto dei centri storici, delle periferie dei centri abitati, delle aree rurali;

b) provvedere a rilevare la situazione determinatasi negli ultimi due anni secondo i seguenti tre indicatori:

di addensamento, secondo l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente, cioè esistente e fluttuante nel territorio, e le famiglie residenti;

di localizzazione dei punti di vendita, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni dell'ultimo biennio;

di vendita, secondo l'andamento delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;

c) individuare i criteri di riferimento tra punti di vendita e famiglie residenti;

d) stabilire, sulla base delle risultanze di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), la localizzazione dei punti ottimali di vendita indicando specificamente le previsioni di nuove aperture e di trasferimenti dei punti di vendita esistenti, anche attraverso l'eventuale fissazione dei limiti di distanza.

Nello stabilire la localizzazione dei punti ottimali di vendita, sia relativamente ai nuovi che a quelli esistenti, i comuni in armonia con le previsioni generali degli strumenti urbanistici vigenti, devono tener conto degli indici di addensamento derivanti da:

insediamenti residenziali;

insediamenti scolastici e universitari, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali e produttivi;

assetto viario e delle comunicazioni;

grandi infrastrutture di traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni autostradali);

correnti turistiche, permanenti e stagionali.

Per le zone turistiche può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

Tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, si deve favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui, nelle località rurali e montane.

Art. 4.

Autorizzazione comunale

L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza l'autorizzazione di cui all'art. 54, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1982, n. 268.

Per le attività aventi un ambito merceologico più ampio della vendita di giornali e riviste, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, è subordinato altresì al rispetto delle norme previste per le attività di cui al primo comma, ivi compresa l'apertura domenicale.

Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni il comune deve preventivamente acquisire il parere delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, delle associazioni più rappresentative a livello regionale dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale dei rivenditori.

Il parere delle organizzazioni deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta il parere si intende favorevole.

Al fine dell'espressione dei pareri e per ogni altra eventuale funzione consultiva i comuni possono istituire apposita commissione chiamando a farne parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni indicate nel terzo comma del presente articolo.

Art. 5.

Autorizzazione al subingresso

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.

Il nuovo titolare dell'esercizio, per ottenere l'autorizzazione al subingresso, deve presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita, in caso di trasferimento per atto tra vivi, ed entro sessanta giorni dalla regolarizzazione della pratica ereditaria, in caso di trasferimento a causa di morte.

Il subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè, per i profili particolari attinenti all'attività degli edicolanti, dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

In caso di trasferimento dell'esercizio a causa di morte, gli eredi hanno diritto a continuare l'attività della rivendita per il periodo necessario per ottenere l'autorizzazione al subingresso.

Art. 6.

Spostamento di ubicazione

Lo spostamento di sede della rivendita è subordinato alla autorizzazione comunale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 7.

Superfici delle rivendite di giornali

Il comune, nel rilasciare l'autorizzazione per la vendita di giornali, deve assicurare una adeguata superficie minima al punto di vendita.

Le domande di ampliamento delle edicole, per l'effetto positivo dell'accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, debbono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

Art. 8.

Priorità tra domande concorrenti

Al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni permanenti o stagionali il comune, in presenza di domande concorrenti, si attiene al seguente ordine di priorità:

a) a carattere esclusivo dell'esercizio di rivendita;

b) l'ubicazione più comoda nei confronti della clientela potenziale;

c) la disponibilità di locale idoneo o di area privata;

d) la stretta correlazione spaziale con eventuale concentrazione di attività commerciali, paracommerciali, direzionali e, comunque, di attività che generino forti flussi di clientela;

e) la maggiore affinità con l'altra attività, nel caso in cui l'attività di rivendita sia esercitata promiscuamente con altre attività.

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9.

Esercizi particolari

Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per rivendite di giornali e riviste da ubicarsi all'interno di:

stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, autoporti;

autostrade;

ospedali;

alberghi, campeggi e altre attrezzature ricettive quando non si riscontrino sufficienti livelli di servizio nelle zone a essi finitime;

distributori di carburanti.

Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti per le quali sono state concesse.

Art. 10.

Esercizi già in attività

A norma di quanto disposto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono titolari di una rivendita di giornali o riviste hanno diritto a ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, nonchè l'autorizzazione comunale previa istanza da presentare al comune.

Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

Art. 11.

Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali

Fino alla definizione dei piani comunali possono essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e purchè risulti osservato il limite di m 300 da altra rivendita presente nella zona interessata.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore a un mese nell'anno;

b) riservare diverso trattamento alle varie testate;

c) affidare in gestione la rivendita;

d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

Le trasgressioni di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000; quelle di cui ai punti *c*) e *d*) da L. 300.000 a L. 3.000.000.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca della autorizzazione.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 agosto 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 30.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1983 delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di Grottammare, Acquasanta Terme, Pesaro, Cingoli, Recanati, Urbino e dell'ente provinciale per il turismo di Pesaro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 31 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

(5306)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832770)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte *costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.